C12165 - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS/CANEPA HOLDING/CANEPA IMMOBILIARE
Provvedimento n. 27212

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Dea Capital Alternative Funds s.g.r. S.p.A., pervenuto in data 18 maggio 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Dea Capital Alternative Funds s.g.r. S.p.A. (di seguito, Dea Capital AF) è una società attiva nella gestione collettiva del risparmio, nella gestione in regime di delega conferita da parte di soggetti che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e da parte di organismi di investimento collettivo esteri, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari, del servizio accessorio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, nonché nell'esercizio di attività connesse e/o strumentali a quella di gestione collettiva del risparmio.
2. Il capitale sociale di Dea Capital AF è detenuto al 100% da Dea Capital S.p.A. (di seguito, DEA), società quotata alla Borsa Valori di Milano. DEA è soggetta al controllo, in ragione di una partecipazione al capitale sociale del 58,3%, di De Agostini S.p.A. (di seguito, Gruppo De Agostini). A sua volta, Gruppo De Agostini è controllata al 69,43% da B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a..
3. Nel 2016 il Gruppo De Agostini ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 5,1 miliardi di euro, di cui circa *[4-5]*[1] miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa *[2-3]* miliardi di euro per vendite in Italia.
4. Oggetto di acquisizione sono Canepa Holding S.r.l. e Canepa Immobiliare S.r.l. (singolarmente, Canepa Holding e Canepa Immobiliare, insieme, incluse le società controllate, Gruppo Canepa o Gruppo Target). Il Gruppo Canepa è formato da Canepa Holding, società holding di partecipazioni finanziarie a capo di un gruppo di imprese del settore tessile attivo a livello mondiale nella produzione e lavorazione di tessuti a partire da numerose qualità e tipologie di fibre naturali, in particolare la seta, nonché da Canepa Immobiliare, società di *real estate* in cui confluisce la gestione immobiliare e dei debiti del Gruppo.
5. Il capitale sociale di Canepa Holding e di Canepa Immobiliare è suddiviso tra tre persone fisiche (di seguito, congiuntamente, i Venditori) nella misura del 71,66%, 14,17% e 14,17%.
6. Nel 2017 il Gruppo Target ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 83,8 milioni di euro, di cui circa *[30-100]* milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa *[30-100]* milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione in esame ha luogo nell'ambito di un piano di ristrutturazione ex articolo 67 L. Fallimentare in corso di sottoscrizione tra Canepa Immobiliare e i propri creditori e un accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis L. Fallimentare che prevedono, tra le altre cose, la riorganizzazione societaria del gruppo di società.
8. Dea Capital AF, tramite il Comparto Crediti del fondo IDeA CCR II (avviato a dicembre 2017, formato dal Comparto Crediti e dal Comparto Nuova Finanza e specializzato nelle operazioni di ristrutturazione societaria, di seguito, il Fondo) già detiene crediti nei confronti di Canepa Holding e Canepa Immobiliare.
9. Nell'ambito dell'Operazione, i Venditori conferiranno il 100% delle azioni di Canepa Holding in Canepa Immobiliare.
10. Successivamente, e a seguito di conversione di parte dei crediti detenuti dal Comparto Crediti del Fondo in *equity*, Dea Capital AF, in nome e per conto del Fondo, procederà alla sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per l'acquisizione del 67% delle quote di Canepa Immobiliare.
11. All'esito di tale processo, Dea Capital AF deterrà, tramite il Fondo, il 67% delle quote e il controllo esclusivo di Canepa Immobiliare e, per suo tramite, di Canepa Holding e delle società da questa controllate. Il restante 33% delle quote resterà in capo ai Venditori, i quali potranno esprimere una quota di minoranza dei membri degli organi di controllo delle società del gruppo, senza deleghe di gestione.
12. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

13. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
14. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

15. In considerazione dell'attività del Gruppo Canepa oggetto di acquisizione e, in particolare, delle società facenti capo a Canepa Holding, l'operazione interessa il mercato della produzione e vendita di tessuti serici.
16. Nella prassi dell'Autorità, i mercati della produzione, lavorazione e vendita di tessuti vengono individuati, principalmente, in relazione alle tipologie di fibre, distinguendo i mercati delle fibre naturali (quali cotone, lana e seta) da quelli relativi alle chimiche (a loro volta suddivisibili in artificiali e sintetiche). Le fibre naturali, presenti già in natura, a differenza delle fibre chimiche non richiedono, per la produzione e lavorazione, particolari processi industriali, a parte i trattamenti meccanici[2].
17. Per quanto d'interesse ai fini dell'Operazione, con riferimento al mercato delle fibre naturali, è ipotizzabile una ulteriore segmentazione dei mercati delle fibre, a favore dell'individuazione del mercato rilevante in relazione allo specifico tipo di fibra prevalentemente trattato dall'impresa oggetto di acquisizione, qualora l'impresa sia presente nel mercato della produzione e vendita di altre fibre naturali soltanto in misura marginale[3].
18. Tenendo conto dell'attività del Gruppo Target, il quale produce e commercializza principalmente tessuti in seta, il mercato rilevante ai fini della valutazione della presente operazione appare essere quindi circoscritto alla produzione e vendita di tessuti serici.
19. Tuttavia, come sopra indicato, appare anche possibile una definizione più ampia del mercato del prodotto, estendendolo in generale alle fibre naturali o, in ultimo, anche alle fibre artificiali e sintetiche, dato l'elevato grado di sostituibilità tra le fibre seriche e le fibre artificiali e sintetiche[4].
20. Quanto alla dimensione geografica del mercato, questo ha estensione almeno nazionale, se non addirittura sovranazionale e almeno coincidente con il mercato dell'Unione Europea, in considerazione del fatto che, secondo quanto rilevato dalle Parti, per i produttori di tessuti serici vale la circostanza che i prodotti vengono venduti in tutto il mondo e, in particolare, in tutto il territorio comunitario.
21. In ogni caso, ai fini della valutazione del caso in esame, non appare necessario giungere a una precisa identificazione del mercato del prodotto e della sua dimensione geografica, poiché, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale non muterebbe.
22. Nel mercato nazionale dei tessuti serici, Canepa detiene una quota pari al *[10-15%]* circa. In ogni caso, né il Fondo né gli altri fondi di Dea Capital AF o delle altre s.g.r. facenti capo a DEA sono attivi nel mercato rilevante o in mercati posti in relazione verticale con esso.
23. In tale mercato sono altresì presenti numerosi e qualificati concorrenti.
24. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

[2] *[Cfr. Provv. n. 14888 del 16 novembre 2005, caso C7346, DUPONT FILAMENTS-EUROPE/RAMO DI AZIENDA DI PEDEX & CO., in Boll. n. 46/05.]*
[3] *[Cfr. Provv. n. 124 del 24 luglio 1991, caso C130, MANTERO/CORISIA, in Boll. n. 5/91.]*
[4] *[Cfr. Provv. n. 124 del 24 luglio 1991, caso C130, MANTERO/CORISIA, in Boll. n. 5/91.]*

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella